

- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione, con riguardo al limite massimo del 10 % del fatturato dell'impresa, si è riferita al fatturato del gruppo e non al fatturato delle ricorrenti;
- errore in diritto nell'applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ⁽²⁾, dal momento che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del plusvalore della cooperazione delle ricorrenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Commissione

(Causa T-148/07)

(2007/C 155/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. K. Beckmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui concerne la ricorrente,
- in subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda solidalmente inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa al procedimento COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende nei confronti della ricorrente e di altre imprese per la partecipazione ad un'intesa

sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e delle scale mobili nel Lussemburgo. Secondo la Commissione, le imprese in esame avrebbero violato l'art. 81 CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione, in assenza di rilevanza internazionale delle infrazioni locali contestate;
- violazione del principio del *ne bis in idem*, poiché la Commissione avrebbe violato la decisione di amnistia delle autorità lussemburghesi di cartello emanata a favore della ricorrente precedentemente all'introduzione del procedimento;
- assenza dei presupposti della responsabilità solidale della ricorrente con le sue società controllanti, dal momento che essa sarebbe giuridicamente ed economicamente indipendente;
- assenza di proporzionalità nella determinazione dell'importo dell'ammenda rispetto all'effettivo volume di mercato interessato;
- illegittimità del coefficiente intimidatorio, dal momento che nel calcolo dell'ammenda verrebbe in rilievo esclusivamente il fatturato della ricorrente, che non giustificerebbe l'impiego di tale fattore;
- mancanza di giustificazione del supplemento per recidività nel contesto del calcolo dell'ammenda per errori di diritto nell'imputazione di ammende preliminari e per errori di fatto;
- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione, con riguardo al limite massimo dell'ammenda al 10 % del fatturato dell'impresa, si è riferita al fatturato del gruppo e non al fatturato della ricorrente;
- errore in diritto nell'applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ⁽²⁾, dal momento che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del plusvalore della cooperazione della ricorrente;
- insufficiente considerazione della cooperazione della ricorrente aldilà della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).